

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio L. Ciraolo	Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 33/2022 R.G.P.U., avente ad oggetto la trattazione unitaria della domanda di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di _____ costituita col patrocinio del _____ avanzata dal **Pubblico Ministero** e il ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione proposto dalla predetta società dopo l'assegnazione di termine ai sensi dell'art. 44 CCI;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

esaminati gli atti ed i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.01.2023;

ritenuto doversi esaminare anzitutto la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi/insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale a norma dell'art. 49 c. 1 CCI;

visto il provvedimento del 13/19.12.2022 che di seguito integralmente si riporta:

“rilevato che,

- con ricorso depositato ai sensi dell'art. 44 CCI in data 27.9.2022, pendente domanda per l'apertura di liquidazione giudiziale, il debitore ha chiesto l'assegnazione di termine per il deposito di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione;

- in data 25/11/2022, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. a) CCI, il debitore ha depositato ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCI, con transazione dei debiti fiscali e previdenziali anche in caso di silenzio o mancata adesione degli Enti pubblici (art. 63



c. 2-bis CCI), chiedendo altresì la concessione ovvero la proroga delle misure protettive per il tempo occorrente per l'adesione degli Enti pubblici (art. 54 c. 2 o 55 c. 4 CCI;

- per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, il debitore ha dedotto:

a) di avere un indebitamento complessivamente pari ad euro 4.607.576,91, di cui circa il 95% nei confronti dell'Erario, degli enti previdenziale e dell'agente della riscossione per aggio e interessi di mora (cfr. schema riassuntivo pag.30);

b) di aver trasmesso agli enti impositori una proposta di transazione fiscale ex art.63 CCI;

c) che il rimanente debito (euro 222.217.17, pari al 4,82% dell'indebitamento complessivo) è costituito da fornitori che: "non rientrano nel presente accordo posto che sono correnti e si pagano con i flussi della gestione aziendale" (pag.32);

d) la necessità di misure protettive: "affinchè gli enti pubblici esprimano il loro intendimento e comunque finché non sarà definito (...) il giudizio di omologazione del presente accordo con annessa transazione dei debiti fiscali e previdenziali" (pag.38);

ritenuto che,

- a norma dell'art. 48 CCI comma 4 e ss. CCI., il Tribunale, decorso il termine di 30 giorni per la presentazione di opposizioni, omologa ovvero non omologa l'accordo di ristrutturazione; la verifica del Tribunale presuppone quindi che l'accordo di cui è chiesto l'omologazione sia già stato concluso con i creditori rappresentanti almeno la percentuale di cui all'art. 57 c. 1 CCI;

- nella specie, tuttavia, il mancato perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 63 c. 2 CCI per la (eventuale) adesione degli Enti destinataria dalla proposta di transazione fiscale impedisce di ritenere sussistente un "accordo" da omologare, né può dirsi ricorrente l'ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 63 CCI (c.d. cram down), non essendo decorso il termine di 90 giorni di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 63 CCI; peraltro, il termine assegnato dalla legge agli Enti per l'espressione dell'assenso (che ha iniziato a decorrere il 25/11/2022) non appare compatibile con quello di cui all'art. 48 c. 4 CCI;

- piuttosto, le circostanze esposte dal debitore appaiono riconducibili alla pendenza di trattative su accordo di ristrutturazione già predisposto e trasmesso agli Enti indicati all'art. 63 CCI – ipotesi contemplata ai commi 3 e 4 dell'art. 54 CCI per il caso in cui vi sia necessità di misure protettive nel corso della trattative –; ricostruzione che appare coerente con la collocazione temporale che la legge individua per lo svolgimento dell'iter della transazione fiscale (art.63 co.1 cci: "nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione");



- occorre altresì evidenziare le seguenti carenze nell'attestazione allegata al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 57 c. 4 CCI:

□ il professionista non ha attestato specificamente l'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3 CCI, non esimando dall'onere la circostanza che questi saranno soddisfatti coi flussi della continuità aziendale;

□ a norma dell'art. 57 c. 2 CCI, il piano deve essere redatto con la modalità di cui all'art. 56, il quale prevede, alla lett. c), che il piano contiene "le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria"; ebbene, se il professionista deve attestare la fattibilità del piano (art. 57 c. 4), essa deve comprendere anche l'idoneità delle strategie d'intervento ad assicurare il riequilibrio finanziario. Va tuttavia rilevato che, nella specie, nell'attestazione in atti non è presente alcun vaglio sul "piano industriale" allegato dalla società ricorrente in relazione alla sua attitudine ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;

□ richiamando la valutazione eseguita da esperto designato dal debitore, l'attestatore ha indicato in € 5.705.282,00 il valore delle partecipazioni societarie di _____, dando atto "che l'indagine effettuata sulle società maltesi, per tutte le riserve documentali infra palesate, al momento non ha permesso di valutare il valore complessivo delle quote nelle aziende partecipate dal Sig. _____" (pag. 52), di cui questi ha comunque promesso la dismissione con provento da destinare alla soddisfazione dei creditori delle società che hanno promosso iniziativa di regolazione della crisi. Ebbene, premesso che, a norma dell'art. 4 CCI, il debitore - che deve comportarsi secondo buona fede - ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi/insolvenza prescelto, non appare giustificata la mancanza (e la mancata richiesta da parte dell'attestatore) di informazioni riguardanti le partecipazioni in società con sede all'estero della persona che ricopre l'incarico di amministratore della società ricorrente ai fini della compiuta e adeguata informazione ai creditori in ordine all'alternativa liquidatoria;

- s'impone, pertanto, la convocazione del debitore e del Pubblico Ministero richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale per interloquire sui rilievi che precedono, i quali, incidendo sull'ammissibilità della domanda di omologazione e quindi sulla prospettiva di risanamento tramite lo strumento regolatorio della crisi/insolvenza prescelto, ostano anche all'accoglimento della richiesta di proroga delle misure protettive già accordate nella fase c.d. prenotativa;



viste le note depositate dal debitore il 09/01/2023 in cui, con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti in diritto per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, è stato dedotto:

- l'insussistenza di trattative cogli enti pubblici indicati all'art. 63 CCI, essendo stato offerto il massimo ritenuto possibile e, coerentemente, sono state richieste misure protettive ai sensi dell'art. 54 c. 2 CCI e non a norma dell'art. 54 c. 3;
- la necessità che, nell'ipotesi "di accordo di ristrutturazione con annessa transazione fiscale", il provvedimento sull'omologa non possa intervenire prima del decorso del termine dei novanta giorni accordati per legge agli enti per esprimere l'eventuale adesione;
- che l'attesa del decorso del predetto termine non incide sulla possibilità di proporre opposizioni, che possono essere esaminate dal Tribunale dopo il decorso del termine anzidetto;
- l'assenza di indicazioni temporali nell'art. 48 CCI circa il termine entro cui il Tribunale deve adottare il provvedimento di omologa, con conseguente possibilità di attesa del decorso del predetto termine;
- una diversa interpretazione impedirebbe al debitore che abbia richiesto i termini di cui all'art. 44 CCI l'accesso allo strumento di regolazione della crisi dell'accordo di ristrutturazione poiché, pendente istanza di liquidazione giudiziale, il termine concedibile non è superiore a 60 giorni, non prorogabili;
- che l'interpretazione proposta dal Tribunale sarebbe: "*gravosa, nonché abrogativa del dato normativo suindicato, che invece consente certamente di presentare un accordo di ristrutturazione del debito successivamente alla presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale, possibilità che andrebbe preclusa nella fattispecie in esame ed in ogni altra simile*";

viste le note depositate dal Pubblico Ministero, che ha aderito ai rilievi del debitore chiedendo che il Tribunale pronunci sull'omologazione dopo il decorso del termine per l'eventuale adesione degli enti pubblici (art. 63 c. 2 ultimo periodo CCI);

ritenuto che,

- le considerazioni esposte dal debitore non consentono di superare le prospettate ragioni di insussistenza dei presupposti per procedere all'omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto;



- infatti, a norma degli artt. 40 c. 4 e 48 c. 4 CCI, l'accordo di ristrutturazione è pubblicato nel registro delle imprese contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione e da questo momento decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di opposizione da parte dei creditori o dei terzi;
- si ricava che, al deposito della domanda e della pubblicazione dell'accordo, esso deve essere stato concluso coi creditori aderenti e, ove contenente transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI, deve includere l'adesione degli enti ivi indicati ovvero deve essere decorso il termine di cui all'art. 63 c. 2 ultimo periodo ai fini del vaglio di cui al comma 2-bis da parte del Tribunale; d'altra parte, la presentazione di opposizioni può riguardare soltanto un accordo già compiutamente concluso secondo il dettato normativo e non anche un accordo 'condizionato';
- l'interpretazione offerta dal debitore, inoltre, precluderebbe l'opposizione degli enti indicati all'art. 63 CCI in relazione all'eventuale vaglio di cui al comma 2-bis poiché il termine di cui all'art. 48 c. 4 CCI comincerebbe a decorrere quando ancora non è scaduto il termine per esprimere l'adesione o la non adesione all'accordo;
- la fattispecie normativa in esame appare invece ricostruibile – tanto sotto il profilo degli indici normativi testuali, quanto di quelli sistematici – nel senso che:
 - 1) il deposito della proposta di transazione dei tributari e contributivi di cui all'art. 63 CCI è eseguito nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi, come testualmente riportato nell'*incipit* della disposizione citata;
 - 2) decorso il termine di cui all'art. 63 c. 2 ultimo periodo, l'accordo, completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello della posizione assunta dagli enti impositori), può essere depositato presso il tribunale e pubblicato nel registro delle imprese, con la richiesta - se del caso - di esercizio del vaglio di cui all'art. 63 c. 2-bis per l'omologazione nonostante la mancata adesione degli enti pubblici;
 - 3) detti enti, entro il termine di cui all'art. 48 c. 4 CCI, possono proporre opposizione, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere circa la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;
- non induce a ritenere diversamente il rilievo del debitore secondo cui la regolazione della crisi mediante accordo di ristrutturazione con transazione fiscale/contributiva sarebbe preclusa dalla disciplina della fase c.d. prenotativa di cui all'art. 44 CCI nel caso in cui sia stata presentata richiesta di apertura di liquidazione giudiziale. Invero, il sistema di norme introdotto dal Codice



della crisi e dell'insolvenza è volto a stimolare il tempestivo rilevamento dei segnali di crisi (cfr. per tutti l'obbligo di predisposizione di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. – nella nuova formulazione già in vigore dal 16.03.2019 - e le segnalazioni qualificate ex art. 25 novies CCI) onde consentire l'attivazione di uno dei molteplici strumenti offerti per il superamento della stessa (*in primis* la composizione negoziata). In altri termini – più attinenti alla fattispecie in esame – reagendo tempestivamente ai segnali della crisi/insolvenza, il debitore dispone del tempo necessario per il compiuto perfezionamento dello strumento dell'accordo di ristrutturazione, non ravvisandosi quindi alcuna compressione dei diritti del debitore nell'interpretazione adottata;

- d'altra parte, non pare sussistere nel sistema del Codice della crisi e dell'insolvenza alcun diritto del debitore ad accedere, in ogni momento, a qualsivoglia strumento di regolazione, dovendosi piuttosto rimarcare l'esistenza di un preciso onere di corretta gestione della crisi/insolvenza in capo all'imprenditore che, partendo dal dovere di rilevare i segnali della crisi, passa attraverso la tempestiva reazione per il suo superamento e approda al dovere di individuare lo strumento che si presenta adatto a regolarla;
- in conclusione, la mancanza di accordo compiutamente perfezionatosi secondo la fattispecie normativa in esame determina l'inammissibilità della domanda di omologazione avanzata dal debitore; restano assorbiti gli altri rilievi sui quali il debitore è stato invitato ad interloquire;

ritenuto che, venendo alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero,

- a norma dell'art. 48 c. 6 CCI, se il Tribunale non omologa l'accordo di ristrutturazione, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi, provvede con sentenza all'apertura di liquidazione giudiziale su richiesta dei soggetti legittimati;
- nelle note richiamate, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura di liquidazione giudiziale in mancanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- il Pubblico Ministero, legittimato a norma dell'art. 38 CCI, nel ricorso introduttivo ha dedotto che l'insolvenza di _____ si evince dall'ingente indebitamento nei confronti dell'agente della riscossione, complessivamente pari a € 4.600.000,00, di cui oltre € 2.000.000,00 procedibili; l'importo è stato confermato dal debitore nel ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- l'irreversibile mancanza di risorse per far fronte all'ingente indebitamento (ivi compreso lo scaduto) si evince, oltre che dalla mancanza di deduzioni in senso contrario da parte del debitore,



dalla circostanza che nel piano correlato all'accordo di ristrutturazione la cui omologazione è stata denegata è stato previsto l'intervento di terzi a sostegno della fattibilità economica dell'accordo; sussiste, pertanto, l'insolvenza del debitore – art. 2 lett. b) CCI;

- il debitore non esercita un'impresa minore – art. 2 lett. d) CCI – essendo sufficiente a tal fine richiamare il debito suindicato;
- i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo indicato all'art. 49 c. 5 CCI;

ritenuto che, visto l'art. 125 CCI e non risultando ancora operativo l'albo di cui agli artt. 356 e 357 CCI, la nomina del Curatore è disposta tenuto conto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 49 e 121 CCI,

DICHIARA

Inammissibile la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione avanzata dal debitore,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (CF), corrente in
, via ;

NOMINA

il dott. Sebastiano Cassaniti Giudice delegato per la procedura;

NOMINA

Curatore - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCI - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:

- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;

STABILISCE

il giorno **06/06/2023 ad ore 11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve:



- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19/01/2023

Il Giudice estensore

(Sebastiano Cassaniti)

Il Presidente

(Mariano Sciacca)

